



Comune di Montechiarugolo

Provincia di Parma



AVVISO PUBBLICO

per la partecipazione a selezione comparativa riservata ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale finalizzata alla co-progettazione e conseguente realizzazione, durante il triennio 2021-2023, delle attività bandistica, spettacolistica dal vivo, di educazione musicale e di divulgazione della “*cultura della musica*” sul territorio del Comune di Montechiarugolo, ai sensi degli artt.55 e 56 del D.Lgs.117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore”



IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

in attuazione della delibera di Giunta Comunale n.179 del 12/12/2020 e della propria determinazione n.744 del 14/12/2020

PREMESSO

- che la L.R.20 maggio 1992, n. 23 “*Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale*” promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare, mirando, in particolare:
 - ✓ ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
 - ✓ ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
 - ✓ a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
 - ✓ a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori;
- che la L.R. 5 luglio 1999, n.13 “*Norme in materia di spettacolo*” e s.m.i. riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, fissando gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti, in particolare, in materia di spettacolo dal vivo, definendo all’art.3, le funzioni dei Comuni;
- che l’art.118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che “*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*” affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell’interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l’azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, la sussidiarietà è una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;
- che l’art.3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito T.U.267/2000) sancisce che “*I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che*

possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- che l'art.43 dello Statuto comunale riconosce il volontariato come *“strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell'ambiente, riconoscendo l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà, sia esso attuato da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri...(omissis)...”;*
- che la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 disciplina la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale;
- che la L.R. 21 febbraio 2005, n.12 disciplina la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;
- che il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”* provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- che in particolare i seguenti articoli del Titolo VII° (*Dei rapporti con gli Enti Pubblici*) del citato D.Lgs.vo 117/2020 disciplinano i rapporti tra gli Enti del Terzo Settore e gli Enti Pubblici, tra i quali i Comuni:
 - Art.55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
 - Art.26 - Convenzioni;

indice il seguente Avviso Pubblico

Art.1 - CONTENUTI E FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale intende individuare un'organizzazione di volontariato o un'associazione di promozione sociale con la quale co-progettare gli obiettivi di diffusione dell'attività bandistica, spettacolistica dal vivo, di educazione musicale e, più in generale, di divulgazione della *“cultura della musica”* nel territorio del Comune di Montechiarugolo, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, per il periodo GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2023, nell'ambito delle sottoindicate attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017, concedendo, a tali fini, l'uso di un piccolo immobile e l'area cortiliva di pertinenza a fini conservativi e di valorizzazione, stipulando una specifica convenzione:

- lettera a) *interventi e servizi sociali*
- lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale*
- lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*
- lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale...(omissis)...;*
- lettera l) *formazione extra-scolastica...(omissis)....*

Art.2 - OGGETTO

1. Le attività di interesse generale oggetto del presente avviso sono elencate in dettaglio e regolate dallo **schema di convenzione - Allegato B** – al presente avviso.

Art.3 – DURATA/DECORRENZA

1. La convenzione di cui al presente avviso avrà durata GENNAIO 2021 – DICEMBRE 2023 e decorrenza dalla data di effettiva stipula.

Art.4 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

1. Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale proposta progettuale le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nell'apposita sezione del *“Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)”* di cui al Titolo VI° del D.Lgs n.117/2017 *“Codice del Terzo Settore”* e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.106/2020 o comunque, nella prima fase di attuazione del citato Decreto, che

risultano iscritte da almeno 6 mesi agli albi di riferimento di cui alle Leggi Regionali 34/2002 o 12/2005.

Art.5 - REQUISITI NECESSARI

1. Per partecipare alla selezione i soggetti di cui al precedente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale.

NON trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016 (Codice dei contratti), in quanto compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione per l'impossibilità di contrarre con la P.A.

B) Requisiti speciali di partecipazione

B1 - Requisiti formali

b1.1. Essere iscritti, **alla data di presentazione della domanda**, nell'apposita sezione del "Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)" di cui al Titolo VI° del D.Lgs n.117/2017 "Codice del Terzo Settore" e al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n.106/2020 o comunque, nella prima fase di attuazione del citato Decreto, essere iscritti da almeno 6 mesi agli albi di riferimento di cui alle Leggi Regionali 34/2002 o 12/2005.

b1.2. Aver ottenuto il riconoscimento regionale delle scuole di musica con sede nel territorio della Regione Emilia Romagna;

b1.3. Disponibilità a stipulare lo **schema di convenzione - Allegato B** - alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

b1.4. Dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs.39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori; si veda, a tali fini, l'art.2 comma 2b) dello schema di convenzione allegato;

B2 - Requisiti esperienziali e sostanziali

b2.1. Comprovata esperienza e competenza acquisita nel corso del triennio 2017 – 2018 – 2019 e attitudine allo svolgimento delle attività di cui trattasi, evidenziando la propria organizzazione (numero aderenti, risorse a disposizione e capacità tecnica professionale, anche con riferimento all'esperienza maturata);

b2.2. Avere effettuato il sopralluogo sull'immobile oggetto della concessione con un tecnico del Servizio Patrimonio, previa accordi con il responsabile del servizio, Arch.Milena Groppi: Tel.0521/687754 – m.groppi@comune.montechiarugolo.pr.it.

B3 – Requisiti economico finanziari

Adeguati agli interventi richiesti; evidenziare il fatturato complessivo per prestazioni analoghe con riferimento al triennio 2017 – 2018 – 2019.

2. I Soggetti interessati, nella persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo al momento della manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla presente procedura, secondo quanto previsto nel **modulo - Allegato A – al presente avviso**, che costituisce a tutti gli effetti dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R.445/2000. Tutti i requisiti dovranno permanere, pena la decadenza, per tutta la durata della convenzione.

3. Tutti i requisiti inizialmente dichiarati saranno successivamente verificati, anche mediante richiesta di specifica documentazione, a cura dei competenti uffici comunali i quali, in caso di falso accertato, procederanno all'applicazione delle penalità stabilite dalla legge nonché all'inoltro degli atti alla competente Procura della Repubblica per l'avvio degli eventuali conseguenti procedimenti penali.

Art.6 - RISORSE ECONOMICHE

1. Al soggetto individuato sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino ad un massimo di Euro 7.000,00 annui (art.56, comma 2 D.Lgs 117/2017),

importo comprensivo degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari. Si veda, a tali fini, l'art.6 "Rapporti finanziari" dello schema di convenzione allegato al presente (Allegato B).

Art.7 - FASI DELLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Prima fase (domanda e presentazione dei progetti) - il soggetto interessato presenta la domanda di ammissione alla presente selezione sul **modulo - Allegato A** - alla presente – accludendo gli allegati 1) "Esperienza, competenza, attitudine, organizzazione e fatturato" e 2) "Formazione e aggiornamento" e le 2 proposte progettuali di cui al successivo articolo 9;

Seconda fase (valutazione) – a seguito della valutazione della regolarità della documentazione pervenuta ai fini della relativa ammissione, nel caso in cui vi siano più candidati sarà effettuata una valutazione comparativa delle domande e dei relativi allegati a cura di una Commissione appositamente nominata, con attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei criteri di valutazione evidenziati al successivo comma 2.

Terza fase (Stipula) - stipula della convenzione nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato, previa adozione dei necessari atti formali.

2. Criteri per l'attribuzione dei punteggi

A	Valutazione dell' Allegato 1 alla domanda "Esperienza, competenza, attitudine, organizzazione e fatturato" tendente a dimostrare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'esperienza/competenza acquisita nell'ultimo triennio (2017/18/19) ✓ l'attitudine allo svolgimento delle attività di cui trattasi, evidenziando la propria organizzazione (numero aderenti; risorse a disposizione; capacità tecnica professionale, anche con riferimento all'esperienza maturata dagli operatori, volontari, associati attuatori delle attività richieste) ✓ il fatturato dell'ultimo triennio (2017/18/19). 	PUNTI 20
B	Valutazione dell' Allegato 2 alla domanda "Formazione e aggiornamento" evidenziante le modalità con cui si intende procedere alla formazione e all'aggiornamento del proprio personale, in coerenza con le attività oggetto della convenzione.	PUNTI 16
C	Valutazione del Progetto 1 allegato alla domanda evidenziante le modalità con cui si intende svolgere le seguenti attività sul territorio comunale di Montechiarugolo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività formative e di spettacolo disciplinate dalla L.R. 13 del 5/07/1999 in relazione al cui articolo 3 i Comuni svolgono azione di promozione e di sostegno; ✓ valorizzazione della tradizione della musica bandistica, di consolidamento e sviluppo dell'azione di promozione culturale e sociale nell'interesse della comunità, promuovendo annualmente corsi di educazione musicale di base e di perfezionamento rivolti a ragazzi e ad adulti, che dovranno svolgersi nel periodo scolastico e dovranno essere organizzati e condotti nel rispetto delle modalità di cui agli accordi regionali; ✓ attività spettacolistica/concertistica dal vivo, in occasione di eventi, festività, solennità civili, ricorrenze e manifestazioni locali durante le occasioni più significative definite di anno in anno, in accordo con l'Amministrazione comunale, sul territorio di Montechiarugolo; ✓ favorire il processo di crescita e maturazione di bambini e ragazzi anche dal punto di vista sociale, in virtù dell'importante valore aggregativo che ha l'appartenenza ad un complesso bandistico, oltre che divenire una potenziale motivazione per una eventuale carriera professionale futura; ✓ contribuire allo sviluppo di attività che possano avere, per la popolazione adulta, una funzione antistress, come curiosità o come modo alternativo di impiegare il tempo libero; ✓ contribuire ad alleviare il senso di solitudine e di inutilità tipico della terza età. 	PUNTI 27
D	Valutazione del Progetto 2 allegato alla domanda, evidenziante le modalità con cui si intende svolgere le attività conservative, di custodia, guardiania e manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare e dell'area cortiliva di pertinenza che il comune intende concedere in uso affinché sia vigilata e mantenuta nel medesimo stato in cui è ricevuta, salvo il deperimento d'uso.	PUNTI 27
E	Valutazione dell' entità delle spese documentate che si intende richiedere al Comune per lo svolgimento delle attività, fino ad un massimo di Euro 7.000,00 comprensivi degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari; Euro 0 = 10 punti; Euro 7.000 = 0 punti e proporzione.	PUNTI 10

3. Per la valutazione degli elementi di valutazione l'Amministrazione Comunale potrà richiedere idonea documentazione integrativa.
4. Ai Soggetti non ammessi per mancanza dei requisiti verrà data comunicazione formale.
5. L'attribuzione massima è di 100 punti; una valutazione inferiore a 60 punti comporterà l'esclusione dalla procedura.

Art.8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che intendono partecipare alla presente selezione devono far pervenire al protocollo del Comune di Montechiarugolo, Piazza Rivasi 3 - 43022 Montechiarugolo (PR), la domanda di partecipazione debitamente firmata, redatta sul **modello allegato "A"** al presente avviso, in carta semplice o in formato pdf, in cui il legale rappresentante manifesta il proprio interesse a partecipare e dichiara il possesso dei requisiti richiesti, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli artt.75 e 76 della medesima normativa per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze previste,

entro il termine perentorio di LUNEDI' 29 DICEMBRE 2020, ore 12,00

adottando una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- A. consegna a mano (in carta semplice)
- B. raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale (in carta semplice);
- C. posta elettronica certificata (in formato pdf);
- D. servizio privato di corriere (in carta semplice).

Si precisa che i giorni e gli orari di apertura dell'URP/Protocollo (nel rispetto delle norme per il contenimento dell'emergenza da COVID-19) sono i seguenti:

dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Si precisa, inoltre, che il termine sopra evidenziato entro il quale dovrà pervenire la manifestazione di interesse, **il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente**, è da considerarsi **perentorio** e quindi nel caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma quella di arrivo al protocollo del Comune di Montechiarugolo (PR).

2. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati **datati e firmati dal legale di rappresentante (a pena di esclusione)** dovranno essere inseriti in **busta chiusa sigillata**, recante all'esterno il **mittente** e la seguente dicitura: ***"AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPROGETTAZIONE DI ATTIVITA' PER LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA MUSICA.***

3. **Il termine fissato per la presentazione dell'istanza è perentorio**, pertanto non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.

4. In caso di **compilazione e inoltro cartaceo**, la domanda e i relativi allegati devono essere datati, firmati e consegnati a mano accompagnati da copia di documento di identità valido; si potrà evitare di allegare la copia del documento di identità solo in caso di consegna a mano con firma davanti all'impiegato ricevente. La data di presentazione dell'istanza è comprovata da ricevuta rilasciata dal Comune. In caso di spedizione tramite raccomandata A.R. o con servizio privato di corriere devono sempre essere accompagnati da copia di documento di identità valido e farà fede la ricevuta di consegna al Comune.

5. In caso di **compilazione e inoltro informatico/digitale**, la domanda e i relativi allegati devono essere datati, firmati, scansati in formato pdf e accompagnati da copia di documento di identità valido oppure, in alternativa, devono essere firmati digitalmente e inoltrati alla casella di posta elettronica certificata del comune protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it.

Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di PEC (Posta Elettronica Certificata) e che eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica NON certificata NON saranno accettate.

Art.9 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. A corredo della domanda di ammissione alla selezione, sia essa compilata e inoltrata in via cartacea (a mano o per posta analogica) che informatica/digitale (via p.e.c.), i soggetti interessati **dovranno allegare obbligatoriamente:**

- a) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante firmatario della domanda (tranne nei casi previsti al precedente art.8 punti 4 e 5);
- b) *allegato 1) "Esperienza, competenza, attitudini, organizzazione e fatturato"* redatto in carta semplice su un massimo di una facciata A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1 - datato e firmato;
- c) *allegato 2) "Formazione e aggiornamento"* redatto in carta semplice su un massimo di una facciata A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1 - datato e firmato;
- d) *Progetto 1)* evidenziante le modalità con cui si intende svolgere l'attività di divulgazione della cultura della musica sul territorio comunale di Montechiarugolo, con particolare riferimento alle attività del punto C della tabella all'art.7, comma 2 del presente avviso;
- e) *Progetto 2)* evidenziante le modalità con cui si intende svolgere le attività conservative, di custodia, guardiania e manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare che il comune intende concedere in comodato, con particolare riferimento alle attività del punto D della tabella all'art.7, comma 2 del presente avviso;

I progetti devono essere redatti in carta semplice datati e sottoscritti in ogni facciata dal partecipante, composti ciascuno da un massimo di 2 facciate A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1;

- f) Altra documentazione ritenuta utile, che dovrà essere comunque datata e firmata in ogni facciata.

2. La documentazione deve essere datata e firmata in ogni pagina tranne nel caso di trasmissione via p.e.c. dei documenti in formato pdf firmati digitalmente.

Art.10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti presso il competente servizio del Comune di Montechiarugolo, per le finalità di gestione della selezione, e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

3. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi, regolamenti e dai contratti collettivi. Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

4. In applicazione di quanto previsto nel Capo III "*Diritti dell'Interessato*" del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo. Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Montechiarugolo.

Art.11 - FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva:

- a) la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze dell'Ente, ovvero di non procedere, nel caso in cui il Responsabile o la Commissione eventualmente nominata reputi che le candidature presentate siano inadeguate rispetto alle attività da realizzare;

- b) la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare il presente avviso, per motivi di pubblico interesse;
- c) la facoltà di utilizzare la graduatoria/elenco eventualmente risultante dalla selezione per individuare un ulteriore soggetto per realizzare le attività di cui trattasi, per i casi di decadenza, risoluzione, rinuncia o recesso, alle medesime condizioni stabilite nello schema di convenzione allegato;
2. Detto elenco sarà considerato valido sino alla scadenza naturale della convenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
4. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione, da parte soggetto richiedente, di tutte le condizioni previste dal presente avviso di selezione, dallo schema di convenzione - allegato B - e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.12 - PROCEDIMENTO

1. Per le finalità di cui all'art.8 della L.241/90 e s.m.i. (avvio del procedimento), si comunica quanto segue:

- il Comune di Montechiarugolo è l'Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo per la selezione di che trattasi;
- l'ufficio di riferimento per la gestione del presente procedimento amministrativo è quello del Settore dei Servizi alla persona, in Piazza Rivasi 4 - 43022 Montechiarugolo (PR). Telefono: 0521/687751 - E-mail: g.fontanesi@comune.montechiarugolo.pr.it;
- il responsabile del procedimento amministrativo, nonché responsabile cui compete l'adozione del provvedimento finale, è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Gian Franco Fontanesi;
- il soggetto cui spettano i poteri sostitutivi del procedimento in caso di inerzia o ritardo del Responsabile è il Vice – Segretario, D.ssa Maria Cristina Ulhuogian;
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 (art 2 comma 8 L.241/90);
- ai sensi dell'art.3 comma 4 legge n. 241/90 e legge n.1034/71, i soggetti interessati possono ricorrere, nei modi di legge alternativamente previsti, al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato entro i termini previsti dalle specifiche norme, dalla data di pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Montechiarugolo, lì 15 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Gian Franco Fontanesi
(documento firmato digitalmente)

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on-line da martedì 15 DICEMBRE 2020 fino alle ore 12,00 di LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2020

Informazioni generali possono essere richieste:

- al Settore dei Servizi alla persona, preferibilmente tramite e-mail al seguente indirizzo: g.fontanesi@comune.montechiarugolo.pr.it; oppure al numero di telefono: 0521/687751

Il presente avviso e relativo modulo di domanda sono disponibili sul sito web
www.comune.montechiarugolo.pr.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art.21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Montechiarugolo (PR).

- ✓ la necessaria **esperienza e competenza** per lo svolgimento delle attività richieste, acquisita nel corso dell'ultimo triennio (2017 – 2018 – 2019)
 - ✓ **attitudine** nello svolgimento delle attività di cui trattasi grazie all'**organizzazione posseduta** (numero aderenti; risorse a disposizione di ogni tipo e natura; nome, cognome, capacità tecnica/professionale degli addetti, volontari, associati effettivamente operanti per l'organizzazione / associazione per lo svolgimento delle attività richieste)
 - ✓ il **fatturato complessivo** realizzato per prestazioni analoghe con riferimento al triennio 2017 – 2018 – 2019 così come evidenziato all'**allegato 1) "Esperienza, competenza, attitudine, organizzazione e fatturato"** alla presente domanda;
- G. adotta il piano di formazione e all'aggiornamento del proprio personale** così come evidenziato nell'**allegato 2) "Formazione e aggiornamento"** alla presente domanda
- H. ha provveduto ad effettuare il sopralluogo sull'immobile** oggetto della concessione con un tecnico del Servizio Patrimonio Comunale in data

CHIEDO

→ **per lo svolgimento delle attività progettuali previste, un rimborso per le spese effettivamente documentate di Euro, importo comprensivo degli oneri per la copertura assicurativa dei volontari;**

Autorizzo il Comune di Montechiarugolo al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n.679/2016, con riferimento all'avviso di selezione di cui all'oggetto, anche attraverso l'inserimento in banche dati e l'elaborazione mediante procedure informatizzare nonché alla pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune; **sono informato** del fatto che il titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Montechiarugolo nonché, in applicazione di quanto previsto nel Capo III "Diritti dell'Interessato" del GDPR 679/2016 (*General Data Protection Regulation - regolamento generale europeo sulla protezione dei dati*) del diritto di ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, di oppormi al trattamento, di portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, oltre al diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Allego:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità (tranne nei casi previsti all'art.9 comma 1 a) dell'avviso);
- **allegato 1) "Esperienza, competenza, attitudine, organizzazione e fatturato"** redatto in carta semplice su un massimo di due facciate A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1,5 - debitamente datato e firmato in ogni facciata;
- **allegato 2) "Formazione e aggiornamento"** redatto in carta semplice su un massimo di due facciate A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1,5 - debitamente datato e firmato in ogni facciata;

Progetto 1) evidenziante le modalità con cui si intende svolgere le attività di divulgazione della cultura della musica sul territorio comunale di Montechiarugolo, con particolare riferimento alle attività del punto B della tabella dell'art.7, comma 2 dell'avviso, redatto in carta semplice, composto da un massimo di 4 facciate A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1,5, debitamente datato e firmato in ogni facciata;

- **Progetto 2)** evidenziante le modalità con cui si intende svolgere le attività conservative, di custodia, guardiania e manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare che il comune intende concedere in uso, con particolare riferimento alle attività del punto C della tabella dell'art.7, comma 2 dell'avviso; redatto in carta semplice, composto da un massimo di 4 facciate A4, utilizzando il font ARIAL dimensione 12, interlinea 1,5, debitamente datato e firmato in ogni facciata;
- Altro (evidenziare) _____

luogo _____ data _____

Firma

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO E L'ORGANIZZAZIONE
..... PER LA "DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE", TRAMITE
ATTIVITA' BANDISTICA/SPETTACOLISTICA DAL VIVO E LA PROMOZIONE
DELL'EDUCAZIONE MUSICALE – ANNI 2021 - 2023**

L'anno duemila....., il giorno del mese di presso la sede municipale sito in Montechiarugolo (PR), Piazza Rivasi, 3 tra:

Il Comune di Montechiarugolo (denominato d'ora in poi, per brevità, "*Comune*") Partita Iva 00232820340, rappresentata dal Sig. Gian Franco Fontanesi, nato a Bibbiano (RE) il 4 novembre 1964, in qualità di Responsabile del Settore dei Servizi alla persona, a ciò nominato con decreto sindacale n.26 del 31/12/2019;

l'..... (denominata d'ora in poi, per brevità, "*Organizzazione*"), con sede in località in via (codice fiscale), in nome e per conto della quale agisce il Presidente nato a il codice fiscale residente in via n.,

PREMESSO

- che la L.R.20 maggio 1992, n.23 "*Promozione della cultura musicale di tipo bandistico e corale*" promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di salvaguardare e potenziare la tradizione musicale a carattere popolare, mirando, in particolare:
 - ✓ ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
 - ✓ ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
 - ✓ a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
 - ✓ a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio delle composizioni e a promuovere la produzione di nuovi repertori;
- che la L.R. 5 luglio 1999, n.13 "*Norme in materia di spettacolo*" e s.m.i. riconosce lo spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico, fissando gli obiettivi, le forme del concorso al loro perseguimento da parte dei soggetti istituzionali operanti, in particolare, in materia di spettacolo dal vivo, definendo all'art.3, le funzioni dei Comuni;
- che l'art.118, comma 4, della Costituzione prevede espressamente che "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*" affermando, sostanzialmente, che il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche, ma riguarda anche l'azione dei cittadini, con la conseguenza che, secondo i più recenti orientamenti della dottrina, la sussidiarietà è una nuova forma di esercizio della sovranità popolare che completa le forme tradizionali della partecipazione politica e della partecipazione amministrativa;
- che l'art.3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (di seguito t.u. 267/2000) sancisce che "*I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali*";
- che l'art.43 dello Statuto comunale, in cui si riconosce il volontariato come strumento di coinvolgimento della popolazione in attività volta al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, nonché per la tutela dell'ambiente, riconoscendo l'importanza e la piena applicazione del principio di sussidiarietà, sia esso attuato da singoli cittadini che tramite le organizzazioni iscritte negli appositi registri...(omissis)...
- che la L.R. 9 dicembre 2002 n.34 disciplina la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale;

- che la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 disciplina la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;
- che il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106” provvede al riordino ed alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.... del il Comune di Montechiarugolo ha stabilito la necessità di individuare un’organizzazione di volontariato o un’associazione di promozione sociale con la quale co-progettare gli obiettivi di diffusione dell’attività bandistica, spettacolistica dal vivo, di educazione musicale e, più in generale, di promozione dell’attività di divulgazione musicale nel territorio del Comune di Montechiarugolo, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, per il periodo 2021-2023, concedendo, a tali fini, il comodato gratuito di un piccolo immobile a fini conservativi e di valorizzazione, stipulando una specifica convenzione.

Preso atto della determinazione del Settore dei Servizi alla persona n.... del con la quale è stato approvato l’esito finale della procedura comparativa finalizzata alla stipula di una convenzione per la co-progettazione e conseguente realizzazione di attività di interesse generale in ambito culturale, educativo e conservativo, individuando per lo svolgimento di tali attività l’Organizzazione evidenziata sopra, che possiede tutti i requisiti richiesti, come risulta dalle dichiarazioni acquisite agli atti del suo legale rappresentante, il quale con la stipula della presente convenzione assume impegno formale ad adeguare lo statuto alle nuove disposizioni in materia di Terzo Settore;

tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Oggetto, natura e finalità della convenzione

1. L’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo e l’Organizzazione, a fronte dell’esperienza, della competenza e dell’attitudine che dispone in materia, intendono attivare in stretta sinergia, un progetto culturale finalizzato alla diffusione della musica sul territorio comunale utilizzando a tali fini l’immobile sito in località S.Geminiano, Via Resga n.12, individuato al catasto urbano al foglio 4, mappale 10, oltre ad altre sedi individuate di volta in volta in relazione alle necessità e alla tipologia di attività da svolgere, allo scopo di:

- promuovere i valori della cittadinanza attiva, della coesione, dell’inclusione e della protezione sociale, della partecipazione e del pieno sviluppo della persona
- favorire l’aggregazione sociale della popolazione grazie all’apprendimento dell’uso di uno strumento o della cultura della musica in senso generale
- instillare nelle nuove generazioni nuove motivazioni nei confronti di una futura potenziale carriera professionale
- mettere a disposizione di tutta la popolazione un’attività che possa avere una funzione antistress, come curiosità o come modo alternativo di impiegare il tempo libero
- divenire una vera e propria attività sociale/assistenziale per la terza età, per ridurre il senso di solitudine e di inutilità tipico di tale fascia di età
- rispettare la volontà del donante dell’immobile citato, dando contestualmente piena attuazione ai principi di valorizzazione e conservazione del patrimonio comunale.

2. Ai fini di cui sopra intendono disciplinare i reciproci rapporti tramite la presente convenzione allo scopo di diffondere la “cultura della musica”, nell’interesse della Comunità di Montechiarugolo, promuovendo l’attività bandistica, spettacolistica dal vivo e l’educazione musicale in genere (corsi di educazione musicale di base e di perfezionamento rivolti a ragazzi ed adulti), in attuazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di spettacolo - con particolare riferimento alle disposizioni che stabiliscono le Funzioni dei comuni in tale ambito - dando inoltre attuazione ad ogni altra proposta progettuale inoltrata dall’Organizzazione in sede di selezione comparativa.

ART.2 – Organizzazione

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.1 l'Organizzazione si impegna ad utilizzare, a titolo gratuito, la propria organizzazione, costituita da un numero congruo di collaboratori prevalentemente volontari, tutti in possesso dei requisiti etici e della necessaria attitudine, cognizione tecnica, pratica ed esperienziale per lo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare il Presidente dell'Organizzazione, con la firma della presente convenzione garantisce, rispondendone in prima persona:

- a) la continuità degli interventi e delle attività per tutta la durata della presente convenzione;
- b) che per tutti i volontari/collaboratori che intende impiegare nell'attività di cui alla presente convenzione, trovandosi ad operare con minori, sono stati assolti gli obblighi previsti dal D.Lgs.vo 4 marzo 2014, n. 39, attuativo della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- c) di stipulare, entro l'avvio delle attività, le polizze assicurative di cui al successivo art.3.

3. Un elenco dei volontari/collaboratori, e relativa specializzazione, è trasmesso al Comune prima dell'avvio di ogni attività prevista dalla presente convenzione.

ART.3 - Assicurazioni

1. Prima dell'avvio delle attività oggetto della presente convenzione l'Organizzazione si obbliga a stipulare con primarie compagnie assicurative o ad integrare eventuali contratti esistenti, e a mantenere valide ed efficaci, per tutta la durata della convenzione, le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza a copertura di eventuali danni a cose e/o a persone terze durante e in relazione all'esercizio dell'attività, nel rispetto di quanto stabilito all'art.18 del D.Lgs.vo 117/2017 (Codice del Terzo Settore): responsabilità civile verso terzi (RCT) - si specifica che i minori devono essere considerati terzi fra di loro - e prestatori d'opera (RCO).

L'anzidetta assicurazione deve:

- ✓ essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e servizi oggetto della presente convenzione;
- ✓ ricomprendere la responsabilità per i danni causati a terzi dalle cose in uso, o dalle persone (dipendenti o volontari);
- ✓ prevedere massimale unico di garanzia, non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'Organizzazione, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera lo stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa;

- b) polizza a copertura dei danni eventualmente derivanti da furto e incendio nell'ambito della gestione dell'immobile di cui al successivo art.5. La somma da garantire per il caso di furto è di almeno Euro 5.000,00, ma potrà essere aumentata in caso di acquisizione, da parte del Comune, di eventuali strumentazioni e/o attrezzature utili per le attività svolte presso l'immobile di cui al successivo art.5.

2. Copia/e della/e richiamata/e assicurazione/i dovrà/dovranno essere messa/e a disposizione del Comune prima dell'inizio del servizio oggetto del presente contratto.

ART.4 - Impegni delle parti per il raggiungimento delle finalità della Convenzione

1. L'Organizzazione, per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al precedente articolo 1 e senza preclusione alcuna per altre attività che l'Organizzazione medesima possa svolgere, finanziate o meno, su commissione di altri soggetti pubblici e privati, si impegna in tutto l'arco della durata della convenzione, a:

- a) ad effettuare sul territorio del Comune di Montechiarugolo – su richiesta dell'Amministrazione Comunale, fino a un massimo di n.10 concerti/servizi/esibizioni/iniziative musicali con l'intero complesso bandistico o ad organico ridotto, in relazione al contesto, alla tipologia dell'iniziativa e agli spazi disponibili, nell'ambito di eventi, manifestazioni, celebrazioni varie, organizzati dall'Amministrazione Comunale, previa adeguata programmazione temporale; in tal caso il Comune organizzatore si impegna a farsi carico degli eventuali diritti S.I.A.E. e degli oneri per l'approntamento dei necessari piani di emergenza ed evacuazione, a termini di legge;
- b) a verificare ogni possibilità finalizzata all'organizzazione diretta e autonoma, sul territorio del Comune di Montechiarugolo, di almeno un'iniziativa musicale per ciascun anno di validità della convenzione con l'intero complesso bandistico o ad organico ridotto, in spazi pubblici messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o in spazi privati, preferibilmente di proprietà di enti del Terzo Settore a seguito di accordo con i medesimi, previa adeguata programmazione temporale; in tal caso l'Associazione si farà carico di ogni spesa prevista, ivi compresi i diritti S.I.A.E. e gli oneri per l'approntamento dei necessari piani di emergenza ed evacuazione, a termini di legge;
- c) ad organizzare, nell'ambito delle strutture educative, scolastiche e culturali del territorio, corsi di educazione musicale a più livelli, che dovranno svolgersi con continuità nel periodo scolastico (ottobre/giugno) ed essere organizzati e condotti in ossequio ad eventuali disposizioni normative e accordi nazionali o locali in materia, mantenendo tariffe popolari, in modo da consentire un accesso generalizzato, in particolare per i cittadini residenti nel Comune di Montechiarugolo, anche mediante tariffe differenziate a loro favore;
- d) ad adempiere, a proprie spese e in completa autonomia, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge vigenti, agli adempimenti in materia di contributi previdenziali relativamente alle attività svolte nell'ambito della presente convenzione a favore dei propri associati, liberando il Comune da qualunque onere e responsabilità in merito;
- e) a rappresentare il Comune di Montechiarugolo per ogni attività svolta, anche al di fuori del territorio comunale, impegnandosi a diffonderne il logo tramite gagliardetti, stendardi o altri supporti divulgativi, in quanto *"gruppo bandistico/musicale del Comune di Montechiarugolo"*;
- f) ad installare - entro i primi due mesi di vigenza della convenzione - una targa commemorativa ben visibile e di pregio con la dicitura <<*Sala musica "Tullio Candian, notaio, insigne giurista, uomo di alti valori morali ed intellettuali e grande benefattore della comunità locale"*>> a fianco della porta di ingresso principale dell'immobile evidenziato al successivo art.5;
- g) a svolgere ogni ulteriore attività culturale e manutentiva dichiarata negli allegati alla domanda di partecipazione alla selezione comparativa per l'individuazione dell'interlocutore del Terzo Settore con cui stipulare la presente convenzione.

2. Tutte le attività di cui al comma precedente dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e compatibilmente alle misure di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Comune, da parte sua, riconoscendo i benefici personali ed umani che possono essere ottenuti con lo studio e l'apprendimento di un'attività creativa come la musica nel processo di crescita e di maturità di bambini, ragazzi e adulti, oltre che il valore sociale di aggregazione nel fare parte di un complesso bandistico/musicale, contribuisce alla piena realizzazione degli obiettivi della presente convenzione mediante:

- a) l'assegnazione di specifici rimborsi per le spese sostenute per ogni iniziativa musicale intrapresa per la piena attuazione della presente convenzione, erogati con le modalità stabilite al successivo art.6;

- b) la concessione del comodato gratuito dell'immobile in cui individuare la sede dell'Organizzazione, come stabilito al successivo articolo 5;
- c) l'inserimento di concerti/servizi/esibizioni/iniziativa musicali nella programmazione delle iniziative organizzate dal Comune che presentino condizioni logistiche e di contesto adeguate, nell'ambito dei servizi di cui al precedente comma 1 lettera a), che saranno promosse sul territorio con ogni mezzo disponibile (sito web, comunicati stampa, locandine, ecc...);
- d) la piena collaborazione da parte degli uffici comunali competenti in caso di rappresentazione sul territorio di concerti/servizi/esibizioni/iniziativa musicali con l'intero complesso bandistico o ad organico ridotto organizzati in via totalmente autonoma da parte dell'Organizzazione, nell'ambito dei servizi di cui al precedente comma 1 lettera b), tramite il rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, o altri provvedimenti necessari, a condizione che ricorrano i presupposti previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- e) a fornire per le rappresentazioni dell'Organizzazione, al di fuori del territorio comunale, stendardi, gagliardetti o altro materiale rappresentativo del Comune di Montechiarugolo.

ART.5 – Sede dell'Organizzazione, locali di svolgimento dell'attività – Comodato gratuito

1. La sede dell'Organizzazione è individuata nei locali della ex scuola elementare sita in località S.Geminiano, Via Resga n.12, individuata al catasto urbano al foglio 4, mappale 10, attualmente censito come "ufficio comunale" nell'ambito dell'inventario dei beni patrimoniali disponibili del Comune. A tali fini è disposto, con il presente atto, il comodato gratuito dell'immobile per tutta la durata della presente convenzione, in applicazione dell'art.71 commi 1 e 2 del D.Lgs.vo 117/2017.

2. L'Organizzazione prende in consegna l'immobile di cui al precedente comma 1 nello stato di fatto in cui si trova, risultando essere in buono stato di conservazione, non presentante elementi visibili e riconosciuti che possano costituire pericolo per l'incolumità del personale dell'Organizzazione e per gli utenti che lo frequentano, e comunque in condizione di ospitare le attività cui sono destinati, così come deve risultare dal *verbale di consegna/consistenza* - sottoscritto in contraddittorio tra il responsabile dell'Organizzazione e il competente Servizio Patrimonio Comunale che si occupa della manutenzione/gestione del patrimonio comunale, con cui l'Organizzazione medesima si obbliga a:

- a) a svolgere attività di valorizzazione e di conservazione dell'immobile citato, quali custodia, pulizia e manutenzione dell'area esterna, conduzione, guardiania, vigilanza, gestione, ivi compresa la stipula delle polizze assicurative di cui al precedente art.3 e la manutenzione ordinaria, di cui fanno parte gli interventi necessari a mantenere la piena funzionalità dell'immobile, tra i quali le verifiche relative alle disposizioni in materia di prevenzione incendi ed ogni verifica prevista per legge in materia di impiantistica;
- b) a limitare l'accesso del pubblico solo in funzione della capacità ricettiva dei locali stessi, nel limite stabilito dai servizi tecnici che si occupano della manutenzione/gestione del patrimonio comunale in un massimo di 50 persone contemporaneamente presenti, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi, assumendosi le responsabilità conseguenti in caso di sovraffollamento, consentendo ai citati servizi tecnici periodici controlli/sopralluoghi allo scopo di verificarne il regolare svolgimento delle attività manutentive/conservative affinché, in sede di riconsegna, lo stato di consistenza risulti inalterato;
- c) a rilevare eventuali situazioni di difformità rispetto allo stato/consistenza iniziale, consapevole che ogni difformità non derivante dal normale deterioramento d'uso (incuria, negligenza, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc...) dovrà essere rifuso a carico dell'Organizzazione, con possibilità del Comune di rivalersi sull'importo del rimborso spese previsto; analogamente, qualora il mancato svolgimento di regolari attività manutentive/conservative renda necessari interventi di tipo straordinario, tali interventi saranno comunque posti a carico dell'Organizzazione;
- d) a farsi carico delle relative utenze.

e) a riconsegnare l'immobile nello stesso stato in cui è stato consegnato, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, ripristinando a proprie spese eventuali danni o rotture causate da un uso improprio senza che ciò comporti onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, nè all'atto della sostituzione nè all'atto della riconsegna dei beni medesimi; l'Organizzazione può realizzare eventuali modifiche non strutturali all'edificio a condizione che siano preventivamente autorizzate per iscritto dal competente Servizio Patrimonio del Comune e che tutti i relativi oneri siano a carico dell'Organizzazione stessa;

4. Sono a carico del Comune, tramite il citato Servizio Patrimonio comunale, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria/strutturali che si renderanno eventualmente necessari nel tempo allo scopo di garantire l'adeguatezza dei locali per le finalità di cui alla presente convenzione.

5. E' previsto ogni 6 mesi un sopralluogo congiunto tra Comune e Organizzazione per verificare lo stato dell'immobile e l'effettivo svolgimento dell'attività manutentiva di cui al presente articolo, sia da parte del Comune che dell'Organizzazione, in relazione alle competenze previste dalla presente convenzione.

ART.6 – Rapporti finanziari

1. Per sostenere le attività di interesse generale oggetto della presente convenzione, che rientrano tra le attività di cui all'art.5 del D.Lgs.vo 117/2017 nonché tra quelle istituzionali dell'Organizzazione e che hanno valenza educativa, sociale, aggregativa e culturale, il Comune si impegna a rimborsare all'Organizzazione stessa un importo fino ad un massimo annuo di Euro 7.000,00 (settemila) e comunque, ove inferiore, non superiore alle spese effettivamente sostenute e documentate, così come previsto dall'art.56 del Decreto Legislativo 117/2017. Tale importo è da intendersi impegnato sugli specifici stanziamenti di bilancio/capitoli di P.E.G. con la semplice approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario cui si riferisce, senza necessità di ulteriore atto.

2. Le spese rimborsabili sono solo quelle sostenute per l'effettiva attuazione della presente convenzione, e sono così determinate:

A) ONERI DIRETTI SOSTENUTI DAI MEMBRI

- ✓ spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività
- ✓ spese per acquisto, pulizia e usura del vestiario utilizzato
- ✓ spese per la cura e decoro della propria persona
- ✓ spese per generi di conforto consumati, rimborso pasti e consumazioni varie
- ✓ eventuali altre spese sostenute dai volontari sempre direttamente connesse allo svolgimento delle attività.

B) ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

- ✓ spese, della stessa natura di quelle sopra elencate, sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Amministrazione Comunale, l'organizzazione dei servizi e la gestione delle persone impegnate nei progetti.

C) ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA/GESTIONE DEI LOCALI

- ✓ spese per le utenze
- ✓ spese per la conservazione dell'immobile di cui al precedente art.5 (manutenzione ordinaria, pulizia, mantenimento della funzionalità dell'immobile, ecc...)

D) SPESE GENERALI

- ✓ spese per la gestione, progettazione, organizzazione e formazione dei propri membri
- ✓ spese assicurative, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.18 comma 3 della legge 117/2017
- ✓ spese per riunioni di organi associativi e per trasferte
- ✓ spese per iniziative pubbliche di promozione dell'attività, l'organizzazione di eventi, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di piano di emergenza/evacuazione, diritto d'autore, contributi previdenziali relativamente alle attività svolte nell'ambito della presente convenzione

✓ spese per acquisto, manutenzione e aggiornamento attrezzature informatiche

✓ spese bancarie, oneri finanziari, spese di tenuta della contabilità.

3. I rimborsi spese, nel loro importo massimo stabilito al comma 1, saranno corrisposti come segue:

a) per il 50% dell'importo massimo previsto (Euro 3.500,00), a titolo di acconto, entro 30 giorni dalla data in cui il Comune ha ricevuto la relativa richiesta al protocollo generale, ma non prima del mese di luglio di ogni anno di durata della presente convenzione;

b) il saldo, o comunque la differenza tra l'acconto eventualmente corrisposto e il totale delle spese sostenute nell'anno, fino all'importo massimo di Euro 7.000,00, sarà erogato a seguito della verifica di regolarità della documentazione di cui al successivo art.7, unitamente ad un elenco dettagliato evidenziante, per ciascuna spesa sostenuta, la descrizione, il fornitore, il numero del corrispondente scontrino/fattura e le relative motivazioni, allegando i relativi scontrini, fatture, note spese; in alternativa alla effettiva presentazione dei singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, note spese, ecc...) tale documentazione dovrà essere conservata presso la sede dell'Organizzazione per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione del Comune e/o dell'Amministrazione Finanziaria, per gli eventuali controlli successivi.

4. Nel caso in cui l'importo complessivo delle spese sostenute di cui al precedente comma 2 sia inferiore all'acconto già erogato l'importo residuo potrà essere scalato dall'importo complessivo dell'anno successivo; in caso si tratti dell'ultimo anno di vigenza l'Organizzazione è tenuta alla restituzione dell'importo.

5. L'Organizzazione si impegna ad applicare sugli importi corrisposti dal Comune a titolo di rimborso spese i trattamenti fiscali eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenendo conto che tutti i rimborsi effettuati in attuazione della presente convenzione saranno corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali, che non assumono carattere di commercialità, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

6. Per gli anni successivi al primo, a seguito della valutazione dei rendiconti di cui al successivo art.7 e dei rimborsi spese di cui ai commi precedenti, gli stanziamenti massimi assegnabili di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di variazioni in diminuzione o in aumento, di comune accordo tra le parti, per il consolidarsi dell'attività gestionale, per comprovate variazioni di costi gestionali evidenzianti il venire meno dell'equilibrio economico costi/benefici o per il miglioramento della situazione economico - finanziaria nazionale e il conseguente ripristino di condizioni finanziarie tali da consentire il raggiungimento di una minima situazione di autonomia dei Comuni, compatibilmente alle vigenti disposizioni normative in materia di bilancio e di patto di stabilità.

7. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva la possibilità di ridurre l'importo di cui al precedente comma 1 qualora entrino in vigore disposizioni normative che riducano ulteriormente le possibilità di spesa da parte del Comune, a decorrere dall'anno finanziario dal quale tali disposizioni entrano in vigore.

8. Oltre all'assegnazione dei rimborsi spese di cui ai precedenti commi, all'Organizzazione potranno essere riconosciuti specifici contributi eventualmente erogati al Comune dallo Stato, dalla Regione o da altre istituzioni per l'attuazione di specifiche progettualità, comunque nell'ambito delle finalità di cui alla presente convenzione, a condizione che siano pienamente rispettate le condizioni stabilite dalle istituzioni titolari dei progetti per i quali i contributi sono stati assegnati.

9. La liquidazione dei rimborsi è, in ogni caso, subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

ART.7 – Documentazione, controlli e verifiche

1. L'Organizzazione, ai fini dei necessari controlli e riscontri in merito all'attività effettivamente svolta, si impegna a consegnare al Comune annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, oltre ad un elenco dettagliato delle spese sostenute nell'anno, ai sensi del precedente

art.6 comma 3b) una relazione sull'attività svolta, unitamente ai dati di sintesi del bilancio/rendiconto dei dati economico-finanziari relativo all'anno appena concluso, formalizzati come dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000, sul *modulo Allegato 1*, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, firmati dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

2. Eventuali variazioni o modifiche dello Statuto e delle cariche sociali dovranno essere notificati tempestivamente al Comune.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sulla veridicità dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1 mediante specifica richiesta di informazioni o attraverso sopralluoghi in loco di incaricati comunali; in ogni caso, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'Organizzazione decade dai benefici di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art.75 del D.P.R.445/2000, e si procede a dare attuazione a quanto stabilito all'art.76 del medesimo D.P.R., ai sensi del vigente codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART.8 – Trattamento dati personali

1. I dati raccolti per le finalità di cui alla presente convenzione devono essere trattati ai sensi del Regolamento generale sulla Protezione dei dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per la realizzazione delle attività connesse alla convenzione medesima.

2. L'Organizzazione, in qualità di responsabile esterno del trattamento (art.28 del Regolamento UE n.679/2016), ha l'obbligo di rispettare integralmente le disposizioni di cui al citato Regolamento anche con riferimento agli obblighi di informativa dei propri utenti nonché con riferimento a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente convenzione.

3. L'Organizzazione può utilizzare servizi di *cloud* pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento della presente convenzione, solo previa autorizzazione del Comune.

4. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

5. L'Organizzazione non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della convenzione e dovranno, su richiesta, ritrasmetterli al Comune.

ART.9 – Informazione e trasparenza

1. Il Comune è tenuto a pubblicare la presente convenzione sui propri siti web istituzionali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di Amministrazione Trasparente.

2. L'Organizzazione è tenuta ad informare i propri volontari/associati dei contenuti della presente convenzione nonché a garantire la piena attuazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza previste per gli enti convenzionati con la Pubblica Amministrazione che godono di finanziamenti pubblici, assicurando, in particolare, la pubblicità dei bilanci e dei nominativi dei componenti degli organi collegiali.

ART.10 – Risoluzione, recesso, revoca

1. Il Comune potrà verificare, durante tutta la sua durata, l'effettivo rispetto della convenzione e il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con facoltà di risoluzione in caso di accertata inosservanza del suo contenuto, in presenza di situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività svolta o, più in generale, di inosservanza delle disposizioni normative richiamate nella stessa o comunque riguardanti disposizioni relative ai percettori di finanziamenti pubblici; in tal caso contesta le violazioni/inadempienze per iscritto, tramite lettera raccomandata/P.E.C., indicando le azioni da adottare per mantenere valido l'accordo, fissando un congruo termine per la relativa regolarizzazione.

2. Comportano, in ogni caso, la risoluzione della convenzione, fatte salve, in ogni caso, le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del danno:

- a) la perdita dei requisiti di legge, lo scioglimento dell'Organizzazione e/o la cancellazione dell'iscrizione nei registri previsti per legge;
 - b) la sospensione non autorizzata delle attività;
 - c) il mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui al precedente art.3;
 - d) eventuali violazioni e/o inadempienze reiterate e non regolarizzate ai sensi del precedente comma 1, o di particolare gravità, con particolare riferimento ai comportamenti che violano il principio di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori, trattandosi di attività/servizio pubblico finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività.
3. Entrambe le parti hanno facoltà di recesso anticipato, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, che deve essere comunicato alla controparte con preavviso scritto di almeno 60 giorni, tramite lettera raccomandata o PEC; non sarà, in ogni caso, possibile recedere prima della fine dell'anno scolastico/formativo, una volta che sono iniziati i relativi corsi, o prima di avere concluso l'attività musicale in occasione di eventi già programmati.
4. L'Amministrazione Comunale potrà, comunque, in qualunque momento:
- a) revocare la presente convenzione con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata/P.E.C. in caso di emanazione di specifiche disposizioni normative che la rendano illegittima o di qualunque altra situazione sopravvenuta che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico; rientra in tale fattispecie l'individuazione, nell'ambito del "mercato", di interlocutori che possano offrire lo svolgimento delle medesime attività a condizioni più favorevoli, così come stabilito al comma 1 dell'art.56 del D.Lgs.vo 117;
 - b) ridurre l'entità dei rimborsi spese previsti, in caso di emanazione di specifiche disposizioni normative finalizzate ad una riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni o ad una limitazione della capacità di spesa degli stessi, rendendo necessaria una complessiva riduzione delle spese per salvaguardare gli equilibri di bilancio.

ART.11 - Durata

1. La presente convenzione ha validità, dalla data della stipula, sino al 31/12/2023.

ART.12 – Norme finali

1. Ai fini dell'applicazione di eventuali imposizioni fiscali si applica l'art.82 del Decreto Legislativo n.117/2017; in ogni caso, tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte o tributi in genere, nonché quelle per dare corso legale alla convenzione, sono a carico dell'Organizzazione.
2. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
3. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione dovrà essere affrontata con lo spirito connesso al particolare tipo di convenzione e preliminarmente esaminata in via amministrativa; qualora le divergenze dovessero permanere si procederà, prioritariamente, prima di ogni altra azione giudiziale, con un tentativo di conciliazione secondo le norme vigenti. Qualora non si raggiunga comunque un'intesa, la controversia sarà devoluta al Foro di Parma, Autorità giurisdizionalmente competente.
4. Agli effetti della presente convenzione l'Organizzazione elegge domicilio in Montechiarugolo, Via Resga 12, al quale domicilio, resta convenuto, potranno essere comunicati e notificati tutti gli atti di qualunque natura.

Letto, approvato e sottoscritto

p.l'Organizzazione
Il Presidente

p.Il Comune di Montechiarugolo
Il Responsabile del Settore
Gian Franco Fontanesi

Dichiarazioni di rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione e del codice di comportamento (art.14 D.P.R. 16.4.2013 n.62)

1. Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza, come previsto dalle vigenti disposizioni normative in merito, quanto segue:

- a) che non vi sono ex dipendenti del Comune di Montechiarugolo i quali, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso l'Organizzazione, prendendo atto che, ai sensi della normativa vigente, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- b) di avere preso attenta visione del Codice di Comportamento vigente del Comune di Montechiarugolo, pubblicato nel sito web comunale - approvato in attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - dichiarando di provvedere ad osservarlo e di farlo osservare.

2. Il Responsabile del Settore dichiara:

- a) che nella conclusione della presente convenzione, nonché nella sua fase di esecuzione, non sono ricorsi a mediazione di terzi, nè hanno corrisposto e/o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione della convenzione.
- b) di non avere stipulato con l'Organizzazione contratti a titolo privato nè ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

p.l'Organizzazione"
Il Presidente

p.Il Comune di Montechiarugolo
Il Responsabile del Settore
Gian Franco Fontanesi
